

Nn. 1326, 211, 558 e 1309-A

Relazione orale Relatore Tonini **Errata corrige**

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 23 giugno 2014

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

CON ANNESSI I TESTI DEI

DISEGNI DI LEGGE

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale (n. 211)

d'iniziativa del senatore TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo (n. 558)

d'iniziativa dei senatori ROMANO, DALLA ZUANNA, ALBERTINI, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D'ONGHIA, DE POLI, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, GIANNINI, ICHINO, MARAN, Luigi MARINO, MERLONI, OLIVERO, Maurizio ROSSI, SUSTA e ZIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2013

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (n. 1309)

d'iniziativa dei senatori DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO e URAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1326

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La pagina 38 si intende sostituita dalla seguente:

«Atti parlamentari

- 38 -

Nn. 1326, 211, 558 e 1309-A

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ambientali, nonché le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

Soppresso

3. Possono essere soggetti di cooperazione allo sviluppo anche imprese commerciali e soggetti con finalità di lucro quando agiscono con finalità conformi ai principi della presente legge, per la promozione della pace e della giustizia nel quadro di relazioni solidali e paritarie con gli altri popoli.

Art. 22.

(Amministrazioni, università ed enti pubblici)

- 1. La cooperazione allo sviluppo favorisce l'apporto e la partecipazione delle altre amministrazioni dello Stato, delle università pubbliche e degli altri enti pubblici, alle proprie iniziative quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.
- 2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 20, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.
- 3. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono

Art. 23.

(Amministrazioni, università ed enti pubblici)

1. Identico.

- 2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti enti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.
 - 3. Identico.